

COMUNE DI SORA

(provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

provato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/3/1995 n. 10
provato dal CO.RE.CO. Sez.di Frosinone nella seduta del 29/3/1995 n. 3274

trasMESSO al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la fiscalità locale in data 19/4/95 prot.
12006

INDICE

PARTE I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e contenuto del regolamento
- Art. 2 Osservanza generale delle Leggi e Regolamenti

PARTE II

Norme procedurali

- Art. 3 Provvedimenti autorizzativi
- Art. 4 Occupazioni soggette a concessione
- Art. 5 Occupazioni soggette ad autorizzazione
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Limiti alle occupazioni
- Art. 8 Dimensioni dei posteggi
- Art. 9 Assegnazione dei posteggi
- Art. 10 Assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 11 Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 12 Agricoltori

PARTE III

Documentazione della richiesta

- Art. 13 Domanda per rilascio del provvedimento
- Art. 14 Presentazione ed esame delle domande
- Art. 15 Atti concessori ambulanti
- Art. 16 Registro operatori ambulanti
- Art. 17 Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 18 Rinnovo della concessione o autorizzazione

- Art. 19 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 20 Modifica, sospensione e revoca del provvedimento
- Art. 21 Obblighi del concessionario
- Art. 22 Occupazione temporanea
- Art. 23 Occupazione permanente
- Art. 24 Manomissione del suolo stradale
- Art. 25 Costruzione di gallerie

PARTE IV Esercizio della occupazione

- Art. 26 Periodi ed orari di attività
- Art. 27 Canone di posteggio TOSAP
- Art. 28 Esposizione del documento
- Art. 29 Pubblicità dei prezzi
- Art. 30 Norme transitorie
- Art. 31 Orario di accesso e sgombro
- Art. 32 Mancata occupazione del posteggio
- Art. 33 Applicazione dei suoni
- Art. 34 Uso dei veicoli
- Art. 35 Ordine e pulizia del mercato
- Art. 36 Mestieri girovaghi
- Art. 37 Festeggiamenti e manifestazioni varie

PARTE V Sanzioni amministrative

- Art. 38 Occupazioni abusive
- Art. 39 Sanzioni
- Art. 40 Cauzioni e garanzie

PARTE VI Applicazione della tassa

- Art. 41 Applicazione della tassa
- Art. 42 Oggetto della tassa
- Art. 43 Classificazione del comune
- Art. 44 Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 45 Classificazione delle aree, vie, piazze
- Art. 46 Tariffe
- Art. 47 Tariffa oraria
- Art. 48 Soggetti passivi
- Art. 49 Durata dell'occupazione
- Art. 50 Criterio di applicazione della tassa
- Art. 51 Misura dello spazio occupato
- Art. 52 Passi Carrabili
- Art. 53 Occupazioni di autoveicoli
- Art. 54 Distributori di carburante
- Art. 55 Apparecchi per distribuzione tabacchi
- Art. 56 Canone di concessione
- Art. 57 Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 58 Maggiorazioni della tassa

Art. 59 Riduzione della tassa permanente
Art. 60 Passi carrabili: affrancazione
Art. 61 Riduzione della tassa temporanea
Art. 62 Esenzione della tassa
Art. 63 Esclusione della tassa
Art. 64 Sanzioni
Art. 65 Versamento della tassa
Art. 66 Rimborsi
Art. 67 Ruoli coattivi
Art. 68 Funzionario responsabile
Art. 69 Affidamento della gestione della tassa
Art. 70 Norme transitorie e finali
Allegato a) – Tariffa delle tasse

PARTE I

Disposizioni generali

Art 1

Oggetto e contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni, da chiunque effettuate, di spazi ed aree pubblici, nonché di quelle in sottosuolo o in soprassuolo, nell'ambito del territorio del Comune di Sora
2. L'applicazione della disciplina di cui al 1° comma spetta all'amministrazione comunale attraverso i propri organi amministrativi, tecnici e consultivi, secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi e dal presente regolamento.

Art. 2

Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le Leggi nazionali e regionali, le norme attinenti le disposizioni in materia emanate ed emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, nonché le norme di altri regolamenti comunali, purchè non in contrasto, considerando che il Comune di Sora è di classe IV, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgt. 15/11/1993 n. 5077.
2. I funzionari dell'Ufficio tecnico comunale e gli agenti della Polizia Municipale sono tenuti ad accertare che chiunque esegua occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, contemplata dal presente regolamento, sia in possesso della relativa concessione o autorizzazione.
3. Per le sanzioni amministrative si fa riferimento alle norme del presente regolamento, nonché alle altre disposizioni in vigore.

PARTE II
NORME PROCEDURALI

Art. 3

Provvedimenti Autorizzativi

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravati da servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'organo competente su richiesta dell'interessato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intende:
CONCESSIONE: l'atto amministrativo rilasciato dal Comune in conseguenza di richiesta di parte ed avente ad oggetto occupazioni di durata superiore ad un ano, comportanti o meno la realizzazione di opere o manufatti;
AUTORIZZAZIONE: l'atto amministrativo rilasciato dal Comune in conseguenza di richiesta di parte ed avente ad oggetto occupazioni di durata superiore ad un anno, comportanti o meno la realizzazione di opere o manufatti;
AUTORIZZAZIONE: l'atto amministrativo rilasciato dal comune in conseguenza di richiesta di parte ed avente ad un anno.
3. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti all'art. 62 del presente regolamento.
4. Il rilascio del provvedimento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, finalizzata all'esercizio o alla promozione di attività economiche, può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
5. Le occupazioni che comportano il pagamento del canone di concessione saranno individuate con atto della Giunta Municipale.
A titolo esemplificativo sono:
 - Chioschi per la rivendita di giornali, fiori, alimentari, ecc. in natura o struttura prefabbricata infissi al suolo;
 - Impianti di servizi pubblici telefonici, elettrici, gas, da realizzare nel sottosuolo;
 - Apparecchi distributori tabacchi;
 - Distributori carburanti;
 - Tende fisse o retrattili;
 - La creazione di intercapedini e di aperture al livello del suolo per aerare ed illuminare gli scantinati mediante griglie e luminari;
 - L'attraversamento di marciapiedi allo scopo di entrare negli stabili o uscirne con automezzi attraverso la realizzazione di apposito passo carrabile;
 - Posteggio nelle aree dei mercati giornalieri e settimanali.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione o di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o con fax. L'ufficio provvederà ad accertare le condizioni di urgenza. In caso

negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 seguenti dl regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 7

Limiti alle occupazioni

1. Sulle strade statali di tipo A), B), C) e D), così come definite dal nuovo codice della strada, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili.
2. Sulle strade di tipo E) e F) l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
3. Nei centri abitati, ferme le limitazioni ed i divieti di cui al nuovo codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico, ad eccezione di quelle effettuate con cantieri edili o di quelle effettuate in strade ed aree escluse al traffico veicolare, sono, di norma, consentite, ove esista il marciapiede stesso, purchè resti libera una fascia di almeno 2 metri per il transito pedonale.
4. Nelle strade prive di marciapiede, escluse dal traffico veicolare, può essere consentita l'occupazione della sede stradale per un massimo di metri 1,5.
5. A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente (cioè dello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione) ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 112/ 1991 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 248/1993.

Art. 8

Dimensioni dei posteggi

Nei mercati giornalieri e settimanali, tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui delimitazioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera. All'entrata in vigore del presente regolamento, i posteggi di dimensioni superiori a quelle stabilite, saranno ridimensionati fino alla regolarità; mentre quelli di dimensioni inferiori rimarranno invariati fino a quanto eventuali disponibilità non consentono di adeguarli.

Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato come punto di vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente si applica il punto 1) dell'art. 7 del D.M 248 /93.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita ed il tendone a copertura del banco non può sporgere oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra, entro, comunque, gli spazi di cui al comma 1.

Art. 9

Assegnazione dei posteggi nei mercati

I posteggi nelle aree per 'esercizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. A e lett. B della legge 28.3.1991 n. 112, verranno concessi, secondo la normativa vigente, previa richiesta in bollo, presentata al Sindaco secondo le modalità indicate nei seguenti articoli 13 e 14.

Le concessioni hanno durata decennale e sono rinnovabili alla scadenza, previa domanda scritta.

La domanda di rinnovazione, in bollo, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di scadenza della concessione.

Art. 10

Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggi possono chieder al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato o fiera per cui sono interessati e di essere inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.
2. Nella domanda, da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno essere indicati, oltre alle generalità e codice fiscale, gli esterni indicati nel comma 3° del seguente art. 13 lettere a), b), c).
3. Il competente ufficio comunale provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno, alla formazione della graduatoria, in base al disposto di commi 5 e 6 dell'art. 7 dl D.M. 248/1993 e tenuto conto di numero delle presenze documentate nella stessa fiera o mercato nell'ultimo anno.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio prenderà in considerazione il numero delle presenze al relativo mercato o fiera ed a parità di condizioni prevarrà in considerazione il numero delle presenze al relativo mercato o fiera ed a parità di condizioni prevarrà, in ordine decrescente, l'anzianità di inizio attività attestata attraverso il registro delle ditte di cui al R.D. 20.9.1934 n. 2011 e dell'anno di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipologia C.
5. In ogni caso non verranno prese in considerazione le richieste di soggetti che non risultino iscritti nel registro ditte di cui al R.D. 2011/1934 e non sino in possesso della relativa autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche tipologia C.
6. La graduatoria sarà affissa e pubblicata nell'albo pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento di primo mercato o fiera a cui si riferisce successivo alla formazione della graduatoria stessa.
7. La graduatoria ha validità annuale.
8. L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea di posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.
9. I posteggi che risultano liberi all'inizio dell'orario delle vendite, per assenza dell'assegnatario, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria, di cui sopra che ne facciano richiesta.
10. Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato o fiera, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

Art. 12

Agricoltori

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri ed ai coloni i quali esercitano, nelle aree ad essi riservate, la vendita dei prodotti ai sensi della legge 9.2.1963 n. 59, della legge 14.6.64 n. 477 e della legge 26.7.65 n. 976.
2. La domanda, che deve essere presentata da parte dell'agricoltore diretto che intende vendere al pubblico i propri prodotti, deve essere corredata da certificazione di Sindaco che attesti, oltre detta qualifica, anche l'ampiezza dei fondi coltivati ed i prodotti ricavati dagli stessi (comma 6, art. 7, legge 112/1991 e comma 3 dell'art. 20 D.M. 248/1993).
3. Il mancato rinnovo dell'attestato di qualifica di agricoltore costituisce motivo di decadenza della concessione di posteggio.
4. E' vietata la vendita di prodotti estranei alla propria produzione.

5. Il mancato rispetto di detta norma costituirà motivo di revoca della concessione del posteggio.

PARTE III
DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Art. 13

Domanda per il rilascio del provvedimento

0. Chiunque intenda occupare spazi o aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in bollo ai competenti settori: urbanistico, LL.PP., Commercio secondo le competenze indicate negli articoli seguenti.
1. Ogni domanda deve contenere di norma i seguenti elementi:
 - a) Denominazione o ragione sociale della ditta, con l'indicazione della sede e del numero di partita IVA ove posseduto;
 - b) Generalità del rappresentante o del titolare complete di data di nascita, residenza, recapito, codice fiscale;
 - c) Indicazione dettagliata del suolo pubblico e dello spazio che si chiede di occupare con relative misure;
 - d) Indicazione della durata, dell'oggetto e dei motivi che dovrà avere l'occupazione;
 - e) Dichiarazione di disposizione a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'ufficio competente intenderà dettare in relazione alla domanda ed a tutela del pubblico interesse.
2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare;
 - b) Disegni grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa;
 - c) Gli atti suddetti devono essere firmati da un libero professionista abilitato.
3. Per le occupazioni inerenti mercati giornalieri e settimanali, nella domanda, oltre alle proprie generalità e codice fiscale, dovranno indicare:
 - a) Gli estremi della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) Le tabelle merceologiche esercitate;
 - c) La superficie di vendita richiesta;
 - d) I mercati frequentati, con posteggio autorizzato, nonché i relativi giorni della settimana;
 - e) Gli altri comuni in cui l'interessato risulti in graduatoria per l'assegnazione di posteggi.
4. I punti a) e b) non si applicano nel caso si tratti di rilascio autorizzazione amministrativa.
5. Per le occupazioni inerenti mercati, fiere o fiere – mercati nella domanda oltre alle proprie generalità e codice fiscale, dovranno indicare:
 - Gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui sono in possesso;
 - Le tabelle merceologiche esercitate;
 - La superficie di vendita richiesta;
 - Numero di presenze sulla stessa fiera, mercato o sagra;
 - Eventuali titoli di proprietà per l'assegnazione.
6. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni liberi prima della data di inizio dell'occupazione

Art. 14

Presentazione ed esame delle domande

1. Le domande di concessione o di autorizzazione edilizia, corredate dagli elaborati e dai documenti di cui ai precedenti articoli, devono essere presentate ai competenti uffici del Comune, i quali rilasciano apposita ricevuta con data di arrivo e con numero di protocollo, comunicando il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L'ufficio comunale competente, di cui ai settori indicati nell'art. 13, istruisce le domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione riferita al numero progressivo di acquisizione nei registri.
3. L'ufficio suddetto nel caso in cui riscontri incompletezze nella documentazione prodotta richiederà una sola volta all'interessato, nei successivi 15 giorni, le integrazioni documentali.
4. Qualunque provvedimento o richiesta, assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione o autorizzazione, deve essere comunicato anche al progettista dell'intervento.
5. L'esame della domanda, conseguentemente, assumerà l'ordine cronologico della data di presentazione della integrazione dei documenti richiesti per l'istruttoria.
6. La mancata presentazione, entro i successivi 60 giorni della data della richiesta delle integrazioni documentali, comporta la revoca tacita della domanda di concessione o autorizzazione.
7. Il responsabile del procedimento entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità del 2° comma e formula una proposta motivata.
8. L'interessato ha facoltà di prendere visione del rapporto predisposto dall'ufficio comunale competente.
9. Conclusasi l'istruttoria dell'ufficio comunale, l'organo competente rilascia, entro i successivi 15 giorni, la concessione o autorizzazione.
10. Per opere edilizie interessanti il suolo e il sottosuolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione ad occupare l'area pubblica o di uso pubblico è subordinato all'ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia di cui allo specifico regolamento.

Art. 14

Atti concessori o autorizzatori

1. Il documento con il quale l'organo competente rilascia la concessione o autorizzazione all'esecuzione dell'occupazione deve contenere:
 - a) Le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione o di autorizzazione;
 - b) L'esatta ubicazione dell'area oggetto di intervento;
 - c) La durata dell'occupazione;
 - d) La superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - e) Estremi della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;
 - f) Ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere richiesto dall'Amministrazione comunale, in ottemperanza delle disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - g) Le condizioni alle quali è subordinata la concessione o l'autorizzazione;
 - h) Le condizioni o che comportano la decadenza o la revoca;
 - i) Le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera sia in prosieguo di tempo.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione da parte del comune le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato dal Comune secondo i perimetri stabiliti dall'apposita delibera comunale di cui al nuovo codice della strada.
5. Nell'atto di notifica all'interessato dell'accettazione della domanda di concessione o autorizzazione deve essere indicato il tempo entro il quale l'interessato stesso deve provvedere al ritiro del provvedimento autorizzativo, trascorso il quale, la concessione potrà essere rilasciata su nuova istanza.
6. L'eventuale provvedimento di diniego, debitamente motivato, sarà notificato all'interessato.
7. Di ciascun provvedimento rilasciato il Capo del Settore provvederà ad inviare copia all'ufficio Tributi per la liquidazione della tassa e al Comando di Polizia Municipale per le verifiche ed i controlli stabiliti dal nuovo codice della strada.
8. Inoltre il settore competente potrà subordinare la concessione o l'autorizzazione ad un deposito cauzionale, proporzionato alla durata ed alla superficie occupata a garanzia di eventuali danni.
9. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o il diniego è stabilito in almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 16

Registro degli operatori ambulanti

1. Per ciascun mercato o fiera, l'ufficio di Polizia Municipale, cura la tenuta e l'aggiornamento costante e tempestivo di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione della tabella merceologica, del posto assegnato e della scadenza della concessione e dei comuni con altri posteggi autorizzati.
2. In altro registro, tenuto dallo stesso ufficio, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

Art. 17

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ch  non si siano verificate variazioni nella occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia   assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento di conto corrente postale, da effettuarsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del presente regolamento, possono chiederne il rinnovo motivato la sopravvenuta necessit .
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalit  previste per il rilascio ex novo.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione e del canone di concessione, ove previsto.

Art. 19

Decadenza della concessione o della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o nell'autorizzazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanei;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone di concessione, se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 20

Modifica, sospensione e revoca del provvedimento

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni per l'occupazione di sottosuolo non possono essere revocate se non per motivi di pubblico interesse.
3. La sospensione temporanea, come pure la revoca della concessione o della autorizzazione, dà diritto alla restituzione della tassa e dell'eventuale canone pagato, in relazione al tempo di mancato utilizzo.
4. La concessione relativa al posteggio di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è, in qualsiasi momento, revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.
5. Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 112/1991, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
 - Perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;
 - Mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi;
 - Mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 112/1991, nei seguenti termini:

frequenza settimanale mercato

Assenze ai fini della revoca

1 volte la settimana	13
2 volte la settimana	26
3 volte la settimana	29
4 volte la settimana	52
5 volte la settimana	65
6 volte la settimana	78
7 volte la settimana	91

6. Per anno solare, si intende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7. Per il caso di attività stagionale, la decorrenza della concessione del posteggio è ridotta in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione stagionale.
8. Nel calcolo delle presenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purchè documentate.
9. I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da merci di strutture sanitarie pubbliche.
10. Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive e eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di 15 giorni.
11. Il Sindaco può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:
 - Ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
 - Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza, o per turbativa;
 - Per non avere tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
 - Per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - Per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzioni di persona nel godimento del posteggio.

Art. 21

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. E' vietata, altresì, la concessione a terzi del posteggio delle are di mercato avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
3. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza dar diritto a rimborsi o altri indennizzi.
4. Il Comune è tenuto a rilasciare un nuovo atto di concessione nel caso di trasferimento del diritto di proprietà di immobili, fermo restando l'obbligo di denuncia del subingresso da parte del subentrante.
5. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, previa domanda in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali diritti di priorità del dante causa.
6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi preposti al controllo ed alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione, nonché la ricevuta del versamento della relativa tassa e del canone.

7. E' fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e di polizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
12. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo, oggetto della concessione o occupazione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, secondo le prescrizioni riportate nel seguente articolo 40.

PARTE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO PER OPERE EDILIZIE

Art. 22

Occupazioni temporanee

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico per attività edilizie senza la preventiva concessione o autorizzazione edilizia e l'autorizzazione prevista dal presente regolamento comunale, quando, comunque, l'occupazione stessa sia ritenuta conveniente, non contrastante con il traffico, il decorso cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.
2. Le occupazioni a carattere temporaneo sono quelle nominate nel recedente art. 5
3. L'autorizzazione all'occupazione temporanea di primo impianto, della durata inferiore a dodici mesi, è rinnovabile con il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e con il versamento cauzionale di cui al successivo art. 40
4. Scaduta l'autorizzazione, l'autorizzazione deve ripristinare l'area oggetto della medesima secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione tecnica.

Art. 23

Occupazioni permanenti

1. Il Comune può consentire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche e simili, dopo il rilascio di preliminare nulla osta tecnico rilasciato a norma dello specifico regolamento comunale.
2. Per occupazioni del suolo e del sottosuolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta "UNA TANTUM" nella misura indicata nella parte tariffaria del presente regolamento.
3. Il concessionario, oltre che al pagamento di contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo difficile e pericoloso il pubblico transito.
4. Può essere altresì consentita la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale, sempreché lo consentano le condizioni della viabilità e delle proprietà confinanti, nonché l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi nei limiti stabiliti da regolamento edilizio.
5. La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate.

Art. 24

Manomissione del suolo stradale

1. E' vietato eseguire scavi o manomettere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per costruire o restaurare gogne o per qualsiasi altro motivo, senza apposita autorizzazione del Comune, il quale indicherà le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, anche ai fini del ripristino della pavimentazione e dell'area manomessa
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dell'interessato.

3. Per quanto riguarda gli allacci alla pubblica fognatura, si applicano le disposizioni di cui allo specifico regolamento comunale.

Art. 25

Costruzione di gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di conduttore, cavi o impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1[^] del D.Lgs. n. 507, impone un contributo “U NA TANTUM” pari al 20% delle spese di costruzione dell’opera realizzata.

PARTE V
SERVIZIO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 26

Periodi ed orari di attività

1. Lo svolgimento delle attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati di cui alle lettere A) e B) del comma 2 dell'art. 1 ed al comma 7 dell'art. 2 della legge 28.3.1991 n. 112, si effettuano nei periodi e date indicati in relazione ad ognuno.
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, per i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera B) della legge 112/1991, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne la data, dandone pubblico avviso.
3. L'orario delle attività di che trattasi è determinato con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 112/1991 e dell'art. 18 del D.M. 248/1993.

Art. 27

Canone di concessione e T.O.S.A.P.

1. I titolari sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa per occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite nel presente regolamento.

Art. 28

Esposizione del documento

1. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente ufficio comunale, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione, delle iscrizioni al R.E.C., al Registro ditte e della concessione del posteggio.

Art. 29

Pubblicità dei prezzi

1. Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 38 della legge 11 Giugno 1971 n. 426 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'art. 59 del regolamento di cui al D.M. 4 Agosto 1978 n. 375 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo chiaro e ben visibile.

Art. 30

Norme transitorie

1. I venditori che all'entrata in vigore della presente disciplina risultano, da documentazioni in atti, frequentatori di mercato, vengono iscritti nel registro di cui al precedente articolo 16.
2. Anche in caso di ridefinizione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e si applicano le norme di cui al precedente comma.

Art. 31

Orario occupazione del posteggio

1. L'orario di attività nei mercati o fiere e nei posteggi indicati nei punti precedenti e determinato dal Sindaco, ai sensi del 1^a e 2^a comma dell'art. 3 della L. n. 112/1991.
2. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare non più di 30 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro trenta minuti dalla fine dell'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

Art 32

Mancata occupazione del posteggio

4. L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde il diritto al medesimo.
1. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore utilmente collegato nella graduatoria di cui al precedente art. 10.

Art 33

Applicazione dei suoni

1. Al fine di garantire il migliore svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "Illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.
2. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.
3. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni.
4. E' considerato, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.
5. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Art. 34

Uso dei veicoli

1. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

Art 35

Ordine e pulizia del mercato

2. L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

Art 36

Mestieri girovaghi

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art 37
Festeggiamenti, manifestazioni varie

Per l'occupazione di aree in occasione di festeggiamenti e manifestazioni varie (politiche, culturali, artistiche, sportive ecc.), gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'ufficio di Polizia Amministrativa, con anticipo di sette giorni rispetto alla data in cui avrà luogo la manifestazione.

Alla domanda, da compilarsi in competente bollo, secondo quanto indicato nel precedente comma 4 dell'art. 3, dovrà allegarsi la seguente documentazione:

Programma delle manifestazioni (per manifestazioni varie).

L'ufficio potrà, comunque, richiedere la presentazione dell'altra documentazione che riterrà necessaria in relazione alla domanda.

PARTE V

SANZIONE AMMINISTRATIVE

Art 38

Occupazione abusive

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.
2. La violazione di cui al 1^a comma precedente comporta l'obbligo per l'autore della violazione stessa della rimozione delle opere abusive, assegnando un congruo termine per provvedervi.
3. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
4. L'esecuzione di opere o depositi e l'attivazione di cantieri stradali anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, senza autorizzazione comporta, per il contravventore, l'applicazione di una sanzione amministrativa e del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
5. La violazione di cui al 3^a comma precedente comporta l'obbligo per l'autore della violazione stessa della rimozione delle opere abusive, assegnando un congruo termine per provvedervi.
6. Decorso inutilmente tal termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quella di custodia.

Art 39

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni relative all'occupazione di suolo ed allo spazio pubblico per mercati, fiere ed altri posteggi per il commercio su aree pubbliche, ai sensi della L. 112/1991 è punito con le sanzioni di cui alla legge 28/3/91 ed al relativo regolamento di esecuzione.

Art 40

Cauzione e garanzie

1. Il settore competente può subordinare la concessione e l'autorizzazione ad un deposito cauzionale, proporzionato alla durata ed alla superficie occupata, a garanzia di eventuali danni.
2. La concessione per la installazione di chioschi, come pure l'autorizzazione nei casi di occupazione inferiore a mesi 12, è subordinata al rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plus – valore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, in caso non venga rinnovata la concessione stessa, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del comune.
3. Scaduta l'autorizzazione, l'autorizzato, deve ripristinare l'area oggetto della medesima.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.
5. Il ripristino della pavimentazione stradale, di marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione o per causa di questi, viene eseguito dal comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico e spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine all'uopo stabilito dall'amministrazione comunale.

PARTE VI

APPLICAZIONE DELLA STESSA

Art 41

Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione o di altri tributi previsti da altre fonti normative.
3. Il pagamento della tassa, nel caso di occupazione abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

Art 42

Oggetto della tassa

1. Sono oggetto della tassa:
 - a) Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, nonché le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) Le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - d) Le occupazioni di qualsiasi natura realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversino il centro abitato del territorio comunale di Sora.

Art 43

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Sora è classificato, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di IV (quarta) categoria, avendo alla data del 31 dicembre 1992 una popolazione residente pari a 27.654 unità.
2. La variazione della popolazione residente, che importi variazione di categoria, dovrà essere acclarato con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Art 44

Suddivisione dl territorio in categorie

1. Ai fini della applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie.
2. La 1^a categoria comprende il centro storico del capoluogo e di Carnello: il coefficiente di calcolo è pari a 1.
3. La 2^a categoria comprende la zona tra il confine del centro storico ed il confine del centro abitato, così come individuato agli effetti del nuovo Codice della strada: il coefficiente riduttivo ai fini del calcolo è pari a 0,8.
4. La 3^a categoria comprende la restante parte del territorio: il coefficiente riduttivo è pari a 0,6.

1^ categ.	2^categ.	3^categ.
a=1	b = a x 0,8	c = a x 0,6

Art 45

Classificazione delle aree, vie e piazze

1. Ai fini del presente regolamento, il Settore Lavori Pubblici, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a suddividere il territorio comunale in tre zone, secondo i criteri indicati nel precedente articolo.
2. Le vie, strade, piazze, aree saranno riportate, per ciascuna categoria, in apposito elenco che comprenderà:
 - a) L'indicazione dello spazio o area pubblica;
 - b) Ubicazione
 - c) La denominazione.
3. Gli elenchi, così formati, previo parere della Commissione Edilizia, saranno approvati dalla Giunta Municipale e saranno allegati al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art 46

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Municipale, previo parere consultivo della apposita Commissione consiliare, entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed entro in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo.
2. La mancata adozione della deliberazione nel termine indicato al comma precedente comporta la protrazione di quelle in vigore.
3. Per l'anno 1994 le tariffe sono deliberate congiuntamente al regolamento.

Art 47

Tariffa oraria

1. Sono individuate, agli effetti dell'art. 1 del D.Lgs. 566/93, le seguenti fasce orarie, con incidenza sulla tariffa temporanea pari al peso indicato a fianco di ciascuna di essa.

Periodo	Incidenza %
a) Dalle ore 0,00 alle ore 7,00	5
b) Dalle ore 7,00 alle ore 14,00	70
c) Dalle ore 14,00 alle ore 21,00	20
d) Dalle ore 21,00 alle ore 24,00	5

2. L'importo della tariffa per ciascuna fascia oraria è commisurata alla categoria cui appartiene l'area, secondo la sotto riportata tabella:

fascia oraria	Incid. %	Peso relativo		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ctg.
a	5	5 x 1 = 5	5 x 0,8 = 4	5 x 0,6 = 3
b	70	70 x 1 = 70	70 x 0,8 = 56	70 x 0,6 = 42
c	20	20 x 1 = 20	20 x 0,8 = 16	20 x 0,6 = 12
d	5	5 x 1 = 5	5 x 0,8 = 4	5 x 0,6 = 3

Tot.	100	$100 \times 1 = 100$	$100 \times 0,8 = 80$	$100 \times 0,6 = 60$

Art 48

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente occupata.

Art 49

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee.
2. Sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabilite effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono **TEMPORANEE** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art 50

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria e deve essere corrisposta in unica soluzione.

Art 51

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

Art 52

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina sulla base della minima superficie piana entro cui può essere contenuto il manufatto che individua l'eccesso.

Art 53

Occupazione con autoveicoli

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate al Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art 54
Distributori di carburante

1. La tariffa prevista per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
2. Se la capacità del serbatoio è superiore, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
3. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco ch insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Art 55
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione dl suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art 56
Canone di concessione

1. Per le occupazioni, siano esse temporanee o permanenti, che comportino il sostenimento di un onere o la prestazione di un servizio da parte del Comune, è dovuto un canone di concessione che sarà rapportato alla durata ed alla superfici di occupazione ed è fissato in ragione dello 0,15 della tassa dovuta.
2. La percentuale del canone potrà essere annualmente aggiornata in occasione dell'adeguamento delle tariffe.

Art 57
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art 58
Maggiorazione della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è maggiorata del 50%.

Art. 59
Riduzioni della tassa permanente

1. Sono stabilite le seguenti riduzioni della tassa per l fattispecie indicate:

fattispecie	% riduzione
a) Superfici eccedenti i 1.000 mq.....	10
b) Occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo.....	40
c) Tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo.....	70
d) Passi carrabili direttamente realizzati da proprietario.....	50
e) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune:	
1. fino a mq. 9.....	50
2. oltre i mq. 9.....	90
f) Passi carrabili per l'accesso agli impianti di distribuzione di carburanti.....	50
g) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano inutilizzati.....	80
h) Accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione, per una superficie di mq. 10.....	50

Art. 60
Passi carrabili: affrancazione

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita richiesta al Comune.
3. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- 4.

Art. 61
Riduzione della tassa temporanea

1. La tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche è ridotta nei casi sotto riportati e nelle percentuali a fianco di ciascuna fattispecie indicata:

Fattispecie	% riduzione
a) Superfici eccedenti i mq. 1.000.....	10
b) Occupazione di spazi ed aree sovrastanti	40

c) Tende e simili.....	30
d) Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, commercianti ambulanti e produttori agricoli.....	50
e) Occupazioni realizzate da imprese del settore dello spettacolo viaggiante.....	80
f) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive..	80
g) Occupazioni temporanea di durata superiore a 30 giorni o a carattere ricorrente.....	50
h) Occupazioni realizzate per attività edilizia...	50

Art. 62
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative della stazione e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di proprietà privata, le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte di autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nel regolamento di polizia urbana e le occupazioni da parte di autoveicoli per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, dall'atto di concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti dall'applicazione della tassa:

- a) Le occupazioni effettuate da operatori commerciali itineranti per soste effettuate per la consegna di merci o la riscossione del prezzo, fino a 60 minuti;
- b) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purchè effettuate nel rispetto delle prescrizioni imposte da norme legislative e regolamentari;
- c) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno necessari per piccoli lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione di infissi, pareti purchè non superiori a 60 minuti;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purchè siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, purchè di durata non superiore alle sei ore.

Art. 63
Esclusione dalla tassa

1. Sono escluse dal campo impositivo:

- a) Le occupazioni effettuate con balconi, bow – windows, verande e simili infissi di carattere stabile;
- b) Le occupazioni permanenti e temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al demanio dello Stato;
- c) Gli accessi carrabili o pedonali quando siano posti a fili con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 64
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni

SOPRATTASSE

Fattispecie	Sopra tassa	note
a) Omessa, tardiva o infedele denuncia.....	100%	Da applicare allo ammontare della tassa o maggiore tassa dovuta
b) Omesso, tardivo o parziale versamento.....	20%	Come alla nota di cui sopra
c) Tardiva presentazione denuncia.....	50%	Qualora il ritardo non superi i trenta giorni
d) Tardivo versamento.....	10%	Come alla nota di cui sopra

PENE PECUNARIE

Fattispecie	Pena pecuniaria	note
a) Omessa, inesatta o tardiva indicazione dati richiesti in denuncia	Da 50.000 a 150.000	La pena deve essere rapportata alla gravità della violazione.

- 2. La determinazione dei criteri circa l'applicazione della pena pecuniaria è demandata ad apposito atto della Giunta Municipale e la concreta applicazione è demandata al Funzionario responsabile.
- 3. La pena pecuniaria è irrogata separatamente dalla tassa e relativi accessori , ma negli stessi termini per l recupero della tassa evasa o dovuta.
- 4. Dovrà essere emotivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 65

Versamento per la tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazione delle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio.
3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Sora con arrotondamento alle L. 1000 per difetto, se la frazione non è superiore alle cinquecento lire.
4. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi in concomitanza del rilascio dell'atto autorizzatorio.
5. Fra le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni e che abbiano carattere ricorrente la riscossione verrà effettuata convenzionalmente e la tariffa sarà ridotta del 50%.

Art. 66

Rimborsi

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso di somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il funzionamento responsabile è tenuto a provvedere entro 90 giorni dalla domanda.

Art. 67

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto stabilito nell'art. 68 del DPR 28/1/88 n. 43, in unica soluzione.
2. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.

Art. 68

Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede a designare un responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il predetto funzionario sottoscriverà le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e disporrà i rimborsi. Egli sarà pienamente responsabile delle istruzioni impartite, dei risultati conseguiti.
3. Il funzionario di cui ai precedenti commi sarà individuato nella persona del responsabile dei servizi tributari comunali, su proposta del Capo settore.
4. Il Sindaco provvederà a comunicare il nominativo del funzionario individuato al Ministero delle Finanze – Direzione per la fiscalità locale.

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, sarà pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà efficacia dal 1/1/95.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme, contenute in regolamenti, che contrastino con le presenti.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CLASSE IV
PARTE I

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza o la realizzazione di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o temporanee aumenterà del 20%.
4. La tassa è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in 3 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. La frazione inferiore al mq. o al ml. Sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al ml. La tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di sottosuolo o del soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al mq. o al ml.
6. Le superficie cedenti i mq. 1.000, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate, in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti da parte di imprese appartenenti al settore dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - Del 50% fino a mq. 100;
 - Del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000;
 - Del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000.

Allegato A
2003
Occupazioni Permanenti

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
1.	Occupazione ordinaria di suolo pubblico.....	33,06	26,15	19,84
2.	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione 40%.....	19,83	15,69	11,90
3.	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti il suolo pubblico (riduzione al 30%)..	9,91	7,84	5,95
4.	Passi carrabili:			
4.1	Realizzati dal proprietario.....	16,53	13,07	9,92
4.2	Con divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta di parte (riduzione del 50%).....	16,53	13,07	9,92
4.3	Realizzati dal Comune: - Fino a mq. 9..... - Oltre mq. per ogni mq. .. (riduzione del 50%)	16,53 1,65	13,07 1,31	9,92 0,99
4.4	Realizzati dal Comune ma non utilizzati o inutilizzabili..	6,62	5,23	3,97
4.5	Per accessi ed impianti di carburanti.....	16,53	13,07	9,92
5.	Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.....	33,06	26,15	19,84

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Anno 2003

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
2.1	Occupazione ordinaria di suolo Comunale.....	3,10	2,48	1,86
2.2	Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale..... (riduzione del 40%)	1,86	1,48	1,11
2.3.	Occupazioni con tende e simili.. (riduzione del 30%)	0,93	0,74	0,55
2.4	Occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti.....	4,65	3,72	2,79
2.5	Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi.....	1,55	1,24	0,93
2.6	Occupazioni con installazioni per giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante..... (riduzione dell'80%)	0,62	0,49	0,37
2.7	Occupazione con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate al Comune..... (aumento del 20%)	3,72	2,98	2,24
2.8	Occupazioni effettuate per attività edilizie..... (riduzione del 50%)	1,55	1,24	0,93
2.9	Occupazioni in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive..... (riduzione del 80%)	0,62	0,49	0,37
2.10	Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o con carattere ricorrente.....	Tariffa ridotta al 50%	Tariffa ridotta al 50%	Tariffa ridotta al 50%
2.11	Per le occupazioni non inferiori a 15 giorni <i>La tariffa va determinata riducendo la tariffa finale ottenuta applicando le maggiorazioni e riduzioni previste.</i>	Tariffa ridotta al 50%	Tariffa ridotta al 50%	Tariffa ridotta al 50%

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO A CARATTERE
TEMPORANEO

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo:			
	a) Durata non superiore a 30 giorni:			
	- Fino a 1 Km. lineare.....	15,50	8,26	1,86
	- Superiore a 1 km. Lineare.....	23,25	12,39	9,30
	b) Durata superiore a 30 giorni:			
	b1) oltre 30 e fino a 90:			
	- Fino a 1 km lineare.....	20,15	10,74	8,06
	- Superiore a 1 km. Lineare.....	30,23	16,11	12,09
	b2) oltre 90 e fino a 180:			
	- Fino a 1 km. Lineare.....	23,25	12,39	9,30
Superiore a 1 km. Lineare.....	34,88	18,59	13,95	
b3) oltre 180:				
- Fino a 1 km. Lineare.....	31,00	16,52	12,40	
- Superiore a 1 km. Lineare.....	46,50	24,78	18,59	

OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
A CARATTERE PERMANENTE

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
3.1	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed altri impianti e manufatti a reti di erogazione dei servizi pubblici - Per ciascuna utenza..... - Con un minimo di	0,65 516,46	0,65 516,46	0,65 516,46
3.2	Occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi - taxa complessiva.....	0	0	0
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: - fino a km. 5..... - taxa complessiva..... - per ogni km. Oltre 5.....	103,29 20,66	82,62 16,52	61,98 12,40

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Num.	Fattispecie	Categoria			
		Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone perif.	frazioni
6.1	Carburanti.....	58,88	35,64	15,50	7,75
7.1	Tabacchi.....	15,50	11,37	7,75

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Anno 2002

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
1.	Occupazione ordinaria di suolo pubblico.....	22,21	17,56	13,32
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico..... (riduzione del 40%)	3,32	10,66	7,99
3.	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettati sul suolo pubblico..... (riduzione del 30%)	6,66	5,33	4,00
4	Passi carrabili:			
4.1	realizzati dal proprietario.....	11,10	8,88	6,66
4.2	con divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune a richiesta di parte (riduzione del 50%).....	11,10	8,88	6,66
4.3	Realizzati dal Comune:			
	- fino a mq. 9	11,10	8,88	6,66
	- oltre mq. 9 per ogni mq..... (riduzione del 50%)	1,11	0,89	0,67
4.4	Realizzati dal Comune ma non utilizzati o inutilizzati....	4,44	3,55	2,66
4.5	Per accessi ed impianti di carburanti.....	11,10	8,88	6,66
5	Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.....	22,22	17,56	13,32

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
2.1	Occupazione ordinaria di suolo Comunale.....	1,81	1,45	1,08
2.2	Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale..... (riduzione del 40%)	1,08	0,87	0,65
2.3.	Occupazioni con tende e simili.. (riduzione del 30%)	1,27	1,01	0,76
2.4	Occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti.....	2,71	2,17	1,63
2.5	Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi.....	0,90	0,72	0,54
2.6	Occupazioni con installazioni per giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante..... (riduzione dell'80%)	0,36	0,29	0,22
2.7	Occupazione con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate al Comune..... (aumento del 20%)	2,17	1,74	1,30
2.8	Occupazioni effettuate per attività edilizie..... (riduzione del 50%)	0,90	0,72	0,54
2.9	Occupazioni in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive..... (riduzione del 80%)	0,36	0,29	0,22
2.10	Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o con carattere ricorrente.....	La tariffa va determinata riducendo la tariffa finale ottenuta applicando le maggiorazioni e riduzioni previste		

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO A CARATTERE
TEMPORANEO

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo:			
	a) Durata non superiore a 30 giorni:			
	- Fino a 1 Km. lineare.....	1,16	4,13	3,10
	- Superiore a 1 km. Lineare.....	7,75	6,20	4,65
	b) Durata superiore a 30 giorni:			
	b1) oltre 30 e fino a 90:			
	- Fino a 1 km lineare.....	20,15	5,37	4,03
	- Superiore a 1 km. Lineare.....	10,07	8,06	6,04
	b2) oltre 90 e fino a 180:			
	- Fino a 1 km. Lineare.....	7,75	6,20	6,65
Superiore a 1 km. Lineare.....	11,62	9,30	6,97	
b3) oltre 180:				
- Fino a 1 km. Lineare.....	10,33	8,26	6,20	
- Superiore a 1 km. Lineare.....	15,49	12,39	9,30	

**OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
A CARATTERE PERMANENTE**

Num.	Fattispecie	Categoria		
		1^ ctg.	2^ ctg.	3^ ctg.
3.1	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed altri impianti e manufatti a reti di erogazione dei servizi pubblici - Per km. Lineare o frazione....	129,11	103,29	77,47
3.2	Occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi - taxa complessiva.....	25,82		
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: - fino a km. 5..... - per ogni km. Oltre 5.....	51,65 10,33	41,32 8,26	30,99 6,20

**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

Num.	Fattispecie	Categoria			
		Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone perif.	frazioni
6.1	Carburanti.....	39,25	23,76	10,33	5,16
7.1	Tabacchi.....	10,33	7,75	5,16